

Imposizione fiscale dei dividendi: le novità dal 2026

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi.

Nel dettaglio, **a decorrere dal 1° gennaio 2026** l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

- **la partecipazione è almeno pari al 5%** del capitale della società che distribuisce gli utili
- oppure se il suo valore fiscale è **almeno di 500.000 euro**.

Rispetto alla versione originaria del D.dL, che richiama il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente "minori".

Anche il **regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato**: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l'esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell'art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

- **5%** in termini di partecipazione al capitale
- oppure **500.000 euro** di valore fiscale.

L'intervento mira a ristabilire coerenza tra **dividendi e plusvalenze**, superando il modello "pieno" di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l'equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): **la ritenuta ridotta dell'1,20%** continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

- è almeno pari al 5% del capitale
- o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro.

In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla **ritenuta ordinaria del 26%**, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni "non qualificate" secondo i nuovi parametri.

Nulla cambia, infine, per le **persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell'esercizio d'impresa**, le quali rimarranno incise, come già avviene nell'attuale contesto, dal **prelievo del 26%** a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.

(MF/ms)